

STATUTO

“Fondazione Oltre il Labirinto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale” in breve “Oltre il Labirinto ONLUS”

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

È costituita una Fondazione denominata “Fondazione Oltre il Labirinto Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale”, con sede in Treviso, Via Botteniga n. 8.

La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata “Oltre il Labirinto ONLUS”. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito della Regione Veneto. La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o l'acronimo «ONLUS».

ARTICOLO 2

FINALITÀ

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed in particolare di assistenza, educazione, istruzione e ricreazione delle persone portatrici di handicap mentali e/o fisici con particolare ma non unico riferimento ai Soggetti affetti da Disturbo Pervasivo dello Sviluppo e/o Autismo e di tutte le patologie psichiche e/o fisiche legate a tali sindromi. La Fondazione intende acquisire, mantenere e gestire, direttamente e/o indirettamente, anche in collaborazione e partnership con altre Organizzazioni aventi finalità di solidarietà sociale strutture importanti ed innovative con spazi dedicati a servizi di vario genere, destinate ad ospitare temporaneamente o stabilmente tali Persone, nonché finalità sociosanitarie, didattiche, formative, occupazionali, culturali, espositive, sportive e sociali in genere in un contesto di abilitazione/riabilitazione/educazione e miglioramento della qualità della vita dei Soggetti verso cui le varie attività della Fondazione si dirigono. La Fondazione inoltre si propone di seguire, curare ed assistere l'inserimento lavorativo dei Soggetti disabili sopra indicati, provvedendo al costante monitoraggio ed alla puntuale verifica della loro qualità di vita sia nell'ambiente residenziale in cui la Persona disabile vive, sia in quelli che la Fondazione intende realizzare, al fine di individuare, nelle varie fasi di vita del Soggetto destinatario delle attività qui indicate, quali siano le soluzioni più idonee anche con riferimento specifico al “dopo di noi”, cioè al momento nel quale i familiari (genitori, fratelli, congiunti in genere) della Persona disabile non dovessero più essere in grado, per morte o per motivi di salute, di sostenerla direttamente e di seguirne il successivo percorso di vita. La Fondazione intende infine lavorare in accordo, sinergia, collaborazione e partnership con altri Organismi pubblici e/o privati, italiani e/o esteri, che operino nel medesimo ambito d'interesse e/o in ambiti compatibili e/o che siano semplicemente sensibili al/agli ambiti di solidarietà sociale in cui la Fondazione intende operare e ne condividano spirito e finalità. Verso detti Organismi, la Fondazione svilupperà il più possibile il proprio legame, favorendone e coordinandone lo sviluppo, onde migliorare sempre più nel tempo la propria operatività ed il sostegno ai Soggetti cui essa si indirizza.

ARTICOLO 3

ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui all'art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ovvero, a titolo esemplificativo e non tassativo:

- a) stipulare ogni opportuno atto e/o contratto anche finalizzato al finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza esclusione di altri: a) l'assunzione di prestiti e mutui a breve e a lungo termine; b) l'acquisto, in proprietà o diritto di superficie o altro diritto reale di godimento di beni immobili; c) l'acquisto in proprietà o semplice uso di beni mobili soggetti a registrazione, come ad esempio veicoli e/o natanti di qualsiasi genere e tipo; d) la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei Pubblici Registri, con Enti pubblici e Privati; e) l'assunzione di personale dipendente sia a tempo indeterminato che a tempo determinato e la stipula di contratti di prestazione d'opera e/o consulenza di qualsiasi genere purché nel rigido rispetto delle forme previste dalle vigenti norme di legge;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti a qualsiasi titolo;
- c) stipulare Convenzioni per l'affidamento a terzi di attività;
- d) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- e) promuovere ed organizzare Corsi di formazione, Convegni, Seminari, Manifestazioni, Incontri, Riunioni e Dibattiti procedendo eventualmente alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e a tutte le iniziative di comunicazione idonee a favorire un continuo, costante ed organico contatto tra la Fondazione, gli Enti con cui essa si rapporta o vuole rapportarsi, i propri addetti e/o consulenti ed il pubblico degli utenti;
- f) Svolgere ogni altra attività idonea o funzionale o di semplice sostegno al perseguimento delle attività istituzionali.

ARTICOLO 4 **VIGILANZA**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5 **PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori, dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

ARTICOLO 6 **FONDO DI GESTIONE**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione
- medesima;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente
- destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori Promotori, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 31 dicembre il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno. Il bilancio economico di previsione (preventivo) e il bilancio d'esercizio (consuntivo) devono essere trasmessi a tutti i Fondatori Promotori e ai Fondatori, accompagnati dalla Relazione sull'andamento della gestione sociale redatta e sottoscritta dal Presidente della Fondazione e dalla Relazione del Revisore dei Conti.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ARTICOLO 8

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori
- Fondatori;
- Partecipanti.

ARTICOLO 9

FONDATORI PROMOTORI

Sono Fondatori Promotori i Signori Nerina Mirotti, Mario Paganessi, Andrea Zara, Monica Migotto, Alessandra Visentin e Susi Corbetta.

Ciascun Fondatore Promotore può designare, anche in via testamentaria, persona destinata a subentrare in sua vece nell'esercizio delle prerogative e dei diritti di cui al presente Statuto; e così in perpetuo. Qualora il Fondatore Promotore decaduto non abbia provveduto alla designazione di cui al precedente comma, i Fondatori Promotori superstiti dovranno cooptare di un altro soggetto in sostituzione, con deliberazione comune, di modo che in perpetuo il numero dei Fondatori Promotori non sia mai inferiore a sette. È Fondatore Onorario il Dott. Lucio Moderato. Possono divenire Fondatori, nominati tali dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche e giuridiche che contribuiscano al Fondo di dotazione ed al Fondo di gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilite dal Consiglio di Amministrazione stesso. In tal caso la qualifica di Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata. I Fondatori devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove approvato.

ARTICOLO 10 **PARTECIPANTI**

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione. I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata. I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, ove approvato.

ARTICOLO 11 **PARTECIPANTI ESTERI**

Possono essere nominati Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

ARTICOLO 12 **ESCLUSIONE E RECESSO**

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con i principi e gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. **I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.**

ARTICOLO 13 **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione
- il Revisore dei Conti.

ARTICOLO 14 **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** **Composizione e competenze**

Il Consiglio d'Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di sei ad un massimo di nove. La sua composizione sarà la seguente:

- a) un membro nominato da ciascun Fondatore Promotore che potrà nominare se stesso;**
- b) fino a due membri nominati dai Fondatori Promotori scegliendoli anche tra i Fondatori.**
- c) fino ad un membro nominato dai membri sub a) e b) scegliendolo anche tra i Partecipanti.**

È membro di diritto del Consiglio di Amministrazione il Fondatore Onorario Dott. Lucio Moderato, fino a rinuncia; pertanto, fino a quando il Dott. Lucio Moderato ricoprirà tale qualifica, il Consiglio di Amministrazione sarà composto al massimo di dieci membri. Il Presidente può individuare invitati, anche permanenti, alle riunioni del Consiglio, che vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto, scegliendoli tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per la vita della Fondazione. I membri del Consiglio d'Amministrazione, compreso il Presidente, restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i Consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al primo comma; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio d'Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Presidente e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Statuto;
- approvare i bilanci preventivo e consuntivo;
- approvare il regolamento della Fondazione, ove opportuno;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante e procedere alla relativa nomina;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività della Fondazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, scegliendoli al proprio interno;
- istituire, ove opportuno, un Comitato tecnico-scientifico, nominandone il Direttore Scientifico, ai sensi dell'art. 17 del presente Statuto;
- nominare il Revisore dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta di scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente Statuto.

Per una migliore efficacia della gestione, il Consiglio di Amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge. Il Consiglio d'Amministrazione può istituire, con propria deliberazione regolarmente depositata nei modi di legge, un Comitato Esecutivo, composto dal Presidente e da due Consiglieri. All'atto della nomina del Comitato Esecutivo, il Consiglio d'Amministrazione ne determina, nei limiti di legge e di statuto, compiti, attribuzioni e limiti di spesa.

ARTICOLO 15

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Convocazione e quorum

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei suoi membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Revisore dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire cinque giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata a non meno di un giorno della prima convocazione. Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie e l'estinzione dell'ente sono validamente adottate, tanto in prima quanto in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal Segretario della riunione. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione.

ARTICOLO 16

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dal Consiglio di Amministrazione al proprio interno. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 17

COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO

Il Comitato tecnico-scientifico, ove istituito, è composto da numero variabile di membri, da un minimo di tre ad un massimo di quindici, di cui uno con funzione di Direttore Scientifico, nominati dal Consiglio d'Amministrazione fra persone in possesso di una specifica e conclamata competenza scientifica nell'ambito delle materie d'interesse della Fondazione. I membri del Comitato restano in carica fino a dimissioni o revoca. Il Comitato tecnico-scientifico cura i profili culturali e scientifici in ordine all'attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda espressamente il parere, per definire aspetti specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante importanza. Il Comitato tecnico-scientifico è convocato e presieduto dal Direttore Scientifico e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Comitato è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario.

ARTICOLO 18

REVISORE DEI CONTI

Il Revisore dei conti, nominato dal Consiglio di Amministrazione e scelto tra persone di adeguata professionalità, è organo monocratico di controllo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di bilancio consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Egli resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è riconfermabile. Il Revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, ove istituito.

ARTICOLO 19

ESTINZIONE

In caso di proposta alla competente Autorità per l'estinzione della Fondazione per qualunque causa, il soggetto cui si proporrà di devolvere il patrimonio residuo verrà individuato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, che proporrà anche la persona del Liquidatore; in ogni caso, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 20

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 21

NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente Statuto, e nella composizione determinata in sede di Atto costitutivo e verranno successivamente integrati.